



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 07.05.1991 e modificato con delibera di
C.C. n.8 del 14.02.2000

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963 n.161, modificata con la legge 23 dicembre 1970 n.142 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario e cioè quelli di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la commissione consultiva di cui all'art.10.

Il territorio comunale è diviso in 6 macrozone, così come definite dal Piano della rete di vendita, omogenee denominate A – B – C – D – E – F.

La prima zona "A" è delimitata dalla linea SFSM a sud, dalla variante / bis a nord, da via Nicotera da ovest, dalla linea FF.SS. ad est.

La seconda zona "B" è delimitata dalla linea SFSM a sud, dalla variante 7 bis a nord, dal comune di Mariglianella ad ovest, da via Nicotera ad est.

La terza zona "C" è delimitata dalla linea SFSM a sud, dalla variante 7 bis a nord, dalla linea FF.SS. ad ovest, dal Comune di San Vitaliano ad est.

La quarta zona "D" è delimitata dalla linea SFSM a nord e dall'autostrada a sud.

La quinta zona "E" è delimitata dall'autostrada a nord e dal comune di somma vesuviana a sud.

La sesta zona “F” è delimitata dalla variante 7 bis a sud che si estende fino alla zona D di cui al PRG.

Art. 4 – Accertamenti per il rilascio dell’autorizzazione

La concessione dell’autorizzazione è subordinata all’accertamento:

- a) del compimento del 18° anno di età;
- b) del possesso da parte dell’impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.85 n.443.

Tale accertamento non è richiesto se l’impresa risulti già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443.

- c) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell’Albo della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n.443;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;
- e) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;
- f) della qualificazione del richiedente l’autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell’azienda e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n.443, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
- g) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all’art.10, deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 5 – Organi competenti per gli accertamenti

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:

- a) della Commissione provinciale per l’artigiano, quelli relativi alle lettere b) ed f);
- b) degli organi del Comune:
 - 1) Ufficio licenze, quelli relativi alle lettere a) e c);
 - 2) Ufficio Sanitario, quelli di cui alla lettera d);
 - 3) Ufficio tecnico comunale, quello di cui alla lettera e);
 - 4) Ufficio di Polizia Municipale, quello di cui alla lettera g).

Art. 6 – Richiesta dell’autorizzazione

L’autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita; residenza, codice fiscale e partita IVA.
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge n.443, tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata la direzione dell’azienda;
- b) località precisa (via o piazza o frazione e numero civico) dove trovasi o dove si domanda di aprire il negozio o salone;
- c) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale ove l’attività verrà svolta;
- d) se l’attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell’esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici.

Qualora l'attività venga svolta nei locali del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

- e) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- f) data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditte del richiedente o dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura;
- g) pianta planimetrica locale con descritte le attrezzature e servizi igienici.

Art. 7 – Presentazione domanda

All'atto della presentazione della domanda, ogni impresa dovrà corrispondere l'importo prescritto, per il sopralluogo dell'Ufficiale Sanitario e, se necessario, per il sopralluogo del tecnico comunale.

Art. 8 – Documentazione della domanda

Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art.6 dovranno essere allegati:

- a) il certificato della Commissione Provinciale per l'artigianato, attestante la qualificazione professionale legge 443 dell'8 agosto 1985;
- b) l'accertamento dei requisiti indicati alle lettere d) ed e) dell'art.4.

La suddetta documentazione potrà essere richiesta direttamente dal Comune.

Art. 9 – Rifiuto di autorizzazione – Gravami

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale entro il termine di giorni novanta dalla notifica.

Art. 10 – Commissione consultiva

E' istituita una Commissione consultiva, per la redazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini e successive modifiche ed integrazioni e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) dall'ufficiale Sanitario comunale;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano di categoria residente nel Comune.

Art. 11 – Divieti

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non possono svolgersi in forma ambulante.

Art. 12 – Licenza di esercizio

La licenza dovrà essere conservata nel locale del negozio per essere resa estendibile ad ogni richiesta degli agenti municipali.

Art. 13 – Condizioni igienico-sanitarie dei locali

Tutti i negozi di barbieri, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 1,50 devono essere rivestite in piastrelle, in marmo, in linoleum, malto o polvere di marmo;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ottenuta anche senza allacciamento al pubblico acquedotto, con rubinetti ed il personale che vi presta servizio, prima di ogni altra operazione, deve lavarsi bene le mani;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda alla veneziana o di altri mezzi idonei alla protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso, all'uopo destinato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiacapo con carta e asciugamani, da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona.

Art. 14 – Distanze

La distanza minima dai laboratori che esercitano la stessa attività deve essere di metri 300, calcolata percorrendo la strada più breve con esclusione della zona "A".

In tale zona viene stabilito un parametro numerico di esercizi di barbieri, parrucchieri ed estetisti così suddivisi:

- 1) n.11 barbieri
- 2) n.10 parrucchieri
- 3) n.3 estetisti.

Esauriti i sopra indicati parametri la zona "A" diventerà satura.

Art. 15 – Accertamento dei requisiti di sicurezza statica

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

Art. 16 – Controllo sanitario del personale

In armonia con quanto prescritto dagli articoli 262, sostituito dall'art.14 della legge 30 aprile 1962, n.283 e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbieri e di parrucchiere uomo e donna e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività nel caso di titolari del negozio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti rispettivamente sul libretto di lavoro istituito con la legge 10 gennaio 1935 n.112 o, nel caso di titolari del negozio o familiari esercenti o di direttori dell'azienda, sul libretto di idoneità sanitaria.

Art. 17 – Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale Sanitario, per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 - Assunzione del personale

L'assunzione del personale addetto agli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

Art. 19 – Tenuta di lavoro

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 20 – Sterilizzazione e disinfezione strumenti e suppellettili

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza, curando, per gli strumenti, la sterilizzazione con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica, ogni volta che abbiano servito.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli ecc., può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi e stufe che sono, allo scopo, in commercio.

Art. 21 – Laboratorio unisex

Per esercitare l'attività di barbiere e parrucchiere congiuntamente, il titolare del laboratorio deve avere i requisiti per esercitare entrambe le attività ed i locali debbono avere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge, oltre a due ingressi distinti, con i relativi servizi igienici distinti e separati l'uno dell'altro.

Art. 22 – Pulizia rasoi

E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta da giornali o altra carta sporca.

Art. 23 – Uso dei guanti

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale, che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30 ottobre 1924 n.1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tiglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione, non deve superare il sei per cento.

Art. 24 – Termine per richiesta licenza

Le ditte, che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono autorizzate a continuare l'attività purchè richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art.3 da concedersi loro senza subordinazione e condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e statici e quelli richiesti dalla legge 443 dell'8/8/85.

Il personale, che presta servizio nei succitati negozi, dovrà ottemperare, sempre, nello stesso termine di cui sopra, al disposto degli articoli 13, 14 e 15.

Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale provinciale, per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Art. 25 – Termine per sistemazione locali

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art.13, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Ufficiale Sanitario, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine, che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 90 (novanta) giorni, per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Art. 26 - Proroga del termine di sistemazione dei locali

Qualora il locale, presentemente adibito a negozio, sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine che non potrà oltrepassare i sei mesi dall'eseguito riconoscimento debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

Art. 27 – Diffida per chiusura negozio

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di fornitura e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad essere prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro negozio e, qualora non vi provvedano, denunziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, 18 giugno 1941 n.773.

Art. 28 – Trasferimento negozio

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio da una ad altra località del territorio comunale, dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, presentare apposita domanda.

LIMITAZIONI:

I trasferimenti potranno essere effettuati in tutte le zone ad esclusione della zona "A".

In caso di trasferimento dell'attività in altra zona, dovrà comunque essere rispettata la distanza dei 300 metri.

Art. 29 – Vendita dell'esercizio

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione può essere concessa al subentrante che ha i requisiti previsti per legge.

Art. 30 – Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 25 luglio 1956 n.860.

La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

Art. 31 – Sospensione e revoca licenza

Le licenze comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 23 compresi.

Art. 32 – Tariffe

Le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

Art. 33 – Orario

I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dalle autorità comunali, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 34 – Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamento generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 – 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383, modificato dall'art. 9 giugno 1947 n.530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n.603.

Art. 35 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art.12 della legge 25 luglio 1956, n.860 e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 62 T.U. 1934, modificato dall'art. 26 della legge 9 giugno 1947 n.530.

